

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 01/02/2008

Modalita' di effettuazione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, a seguito dell'avvenuta rottamazione di un veicolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

A coloro che nel corso dell'anno 2007 hanno effettuato la rottamazione, senza sostituzione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», nonché a coloro che hanno provveduto alla demolizione di autovetture immatricolate come «euro 0» o «euro 1», a partire dal 2 febbraio 2007 e sino al 31 dicembre dello stesso anno, è riconosciuto il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale (limitato al comune di residenza, domicilio o di lavoro del beneficiario, con esclusione delle fasce di percorrenza intercomunale) della durata di un'annualità, purché non risultino intestatari di altri veicoli registrati.

L'istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2008 direttamente, ovvero inviata, con lettera raccomandata A/R, ad un qualunque ufficio provinciale ACI, utilizzando il modulo disponibile presso tutti gli uffici e anche sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) ed allegando tutta la documentazione di seguito elencata:

- 1) il certificato di rottamazione rilasciato da uno dei centri autorizzati di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, o, in alternativa, il certificato di proprietà con annotata la cessazione della circolazione del veicolo;
- 2) la copia dell'abbonamento rilasciato dall'azienda di trasporto;
- 3) la copia della ricevuta attestante il pagamento dell'abbonamento.